

REGOLAMENTO (CEE) N. 2025/87 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1987**

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli indumenti esterni della categoria di prodotti n. 7 (codice 40.0070), agli indumenti esterni della categoria di prodotti n. 26 (codice 40.0260), agli abiti a giacca e completi per donna della categoria di prodotti n. 74 (codice 40.0740), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli indumenti esterni della categoria di prodotti n. 7 (codice 40.0070), gli indumenti esterni

della categoria di prodotti n. 26 (codice 40.0260), gli abiti a giacca e completi per donna della categoria di prodotti n. 74 (codice 50.0740), il massimale è fissato rispettivamente a 18 600, 74 000 e 2 000 pezzi; che alla data del 1° giugno 1987, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

A partire dal 13 luglio 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari del Brasile:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0070	7	60.05 ex A		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:
				A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:
				II. altri
		61.02 ex B	60.05-22, 23, 24, 25	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:
			61.02-78, 82, 85	B. altri:
				Camicie per donna o ragazza, camiciette, bluse, camicette, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0260	26	60.05 ex A		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri :
		61.02 ex B	60.05-46, 47, 48, 49 61.02-48, 52, 53, 54	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri Vesti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali
40.0740	74	60.05 ex A	60.05-70, 71, 72, 73	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Abiti a giacca e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente